

MOZIONE

N. 614

Raccolta telematica delle sottoscrizioni per l'iniziativa popolare di leggi regionali e per il referendum abrogativo regionale

Presentata da:

NALLO VITTORIA (prima firmataria) 19/03/2026, VALLE DANIELE 19/03/2026, CANALIS MONICA 19/03/2026, AVETTA ALBERTO 21/03/2026, POMPEO LAURA 24/03/2026, RAVINALE ALICE 15/04/2026, PENTENERO GIOVANNA 21/04/2026

Richiesta trattazione in aula

Presentata in data 24/03/2026

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

MOZIONE n. 614

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 102 del Regolamento interno*

OGGETTO: *Raccolta telematica delle sottoscrizioni per l'iniziativa popolare di leggi regionali e per il referendum abrogativo regionale*

Il Consiglio regionale,

Premesso che:

- Lo Statuto della Regione Piemonte prevede due istituti di partecipazione democratica diretta, che comportano la raccolta delle firme degli elettori: si tratta dell'iniziativa popolare, disciplinata dall'art. 74 dello Statuto, e del referendum abrogativo, previsto dall'art. 78 dello Statuto;
- Segnatamente, l'art. 74, comma 1 dello Statuto chiarisce che «I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte di legge alle Camere». Il comma 2, invece, specifica come la proposta debba essere sottoscritta «da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori»;
- L'art. 78, comma 1, invece, recita: «Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedono almeno sessantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione»;
- Dalle norme citate, si desume che l'unico vincolo imposto dallo Statuto alle modalità di raccolta delle firme risulta essere, pertanto, la garanzia di autenticità dei sottoscrittori, nonché la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori;
- Le modalità attraverso le quali si concretizza la raccolta delle firme finalizzata alla presentazione di una proposta di legge ad iniziativa popolare, o di un *referendum* abrogativo, sono disciplinate dalla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973; l'art. 3, comma 1 e l'art. 12, comma 1 chiariscono che la raccolta firme debba avvenire su «fogli di dimensione uguale a quelli della carta bollata». L'art. 4, invece, precisa come la firma debba essere accompagnata dall'indicazione per esteso del nome e cognome del firmatario, del luogo e data di nascita dello stesso, nonché dell'indicazione

del Comune alle cui liste elettorali il firmatario è iscritto. Le firme devono inoltre essere autenticate dai soggetti elencati dall'art. 4, comma 2;

Premesso altresì che:

- a livello nazionale, la Costituzione italiana, all'art. 71, comma 2, recita: «Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli». L'art. 75, sul *referendum* abrogativo, invece, illustra come il *referendum* sia indetto quando lo richiedono «cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali». Il *referendum* previsto dall'art. 138, inserito nella procedura di revisione costituzionale, invece, può essere indetto mediante la raccolta di centocinquantamila firme;
- la legge del 25 maggio 1970, n. 352 individua per la raccolta firme modalità analoghe a quelle previste dalla legge regionale piemontese sopra riportata;
- tuttavia, con la legge di bilancio per l'anno 2021, ossia la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 341 e seguenti), sono state predisposte le risorse per istituire una piattaforma finalizzata alla raccolta delle firme *online*, nel contesto degli istituti sopracitati, e definiti dagli articoli 71, comma 2, 75, comma 1 e 138, comma 2 della Costituzione;
- dal 2024, è stata quindi attivata una piattaforma che consente ai comitati promotori di inserire e gestire nuove iniziative, e permette ai cittadini di sottoscriverle;
- l'accesso alla piattaforma avviene per mezzo dell'identità digitale, che consente, pertanto, di assicurare l'autenticità della firma;

Considerato che:

- la possibilità di raccogliere firme *online* permette un accesso più generalizzato e inclusivo agli istituti di partecipazione democratica diretta;
- come chiarito dall'art. 1, comma 341 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'attivazione della piattaforma contribuisce «a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica»;
- inoltre, la raccolta firme *online* risulta essere in continuità con l'obiettivo di digitalizzazione della pubblica amministrazione;
- in generale, si tratta di uno strumento che consente una partecipazione democratica compatibile con le esigenze dell'epoca contemporanea e con le tecnologie di cui siamo a disposizione;
- questi obiettivi sono perseguiti senza mettere a repentaglio l'autenticità delle firme raccolte, grazie alle modalità attraverso le quali cittadini e promotori accedono alla piattaforma;

Considerato altresì che:

- risulta irragionevole che la raccolta firme *online* sia possibile per l'esercizio degli istituti di partecipazione democratica diretta previsti a livello nazionale, ma non per quelli individuati a livello regionale;
- sarebbe oltremodo inopportuno che ciascuna Regione proceda autonomamente alla predisposizione dell'infrastruttura digitale necessaria per la raccolta *online* delle firme;
- risulterebbe invece più agevole, per i cittadini, avere a disposizione, nella piattaforma già istituita a livello nazionale, la possibilità di visionare e sottoscrivere le proposte presentate a livello regionale, limitatamente alla Regione nella quale è situato il Comune nelle cui liste elettorali il cittadino risulta essere iscritto;
- l'integrazione della raccolta firma di livello regionale nella piattaforma nazionale garantirebbe, rispetto alla predisposizione di un'autonoma piattaforma regionale, una significativa riduzione dei costi, nonché un accesso più agevole e razionalizzato, per cittadini e promotori, agli istituti di partecipazione democratica diretta;

Ritenuto che:

- le modalità tecniche attraverso le quali la raccolta firme *online* viene condotta, a livello nazionale, sono compatibili con il requisito individuato dall'art. 74, comma 2 dello Statuto della Regione Piemonte, che richiede la garanzia di autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta;
- la Regione Piemonte potrebbe, pertanto, risultare capofila nel promuovere l'integrazione della piattaforma nazionale con la possibilità di raccogliere le firme anche a livello regionale, a beneficio anche delle altre Regioni d'Italia;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE,

- a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge che integri la disciplina prevista dalla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973, introducendo la possibilità di effettuare la raccolta telematica delle sottoscrizioni per le richieste di referendum abrogativo regionale e di iniziativa legislativa popolare;
- a manifestare, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'interesse a che si integri la piattaforma del Ministero della Giustizia per la raccolta delle firme *online*, al fine di permettere che, in tale piattaforma, i promotori possano presentare e gestire iniziative di partecipazione democratica diretta di livello regionale, e gli elettori possano sottoscriverle;
- ad attivarsi con il Governo, in ogni altra sede formale e informale, al fine di manifestare l'interesse descritto al punto precedente;



- ad informare il Consiglio regionale di ogni iniziativa perseguita dalla Giunta in attuazione della presente mozione.